

D.G. Territorio e urbanistica

D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907

Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni «Norme in materia ambientale»;
- La legge 18 giugno 2009, n. 69 «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
- Il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; «Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
- Il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Richiamati:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- il d.d.g. 5 novembre 1999 n. 45055 «Determinazioni in merito alla definizione di variante sostanziale in corso d'esercizio di cui all'art. 27, 8° comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché in merito ai rifiuti individuati come materiali quotati presso le C.C.I.A.A., di cui all'Allegato 1 del d.m. 5 settembre 1994»;

Premesso che le Amministrazioni Provinciali lombarde, nell'ambito delle funzioni autorizzatorie loro spettanti ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera b) della l.r. 26/03 e s.m.i., hanno avanzato, per iscritto o nelle opportune sedi di concertazione, richieste di chiarimenti a Regione Lombardia in merito alla definizione di variante sostanziale e non sostanziale per gli impianti che operano ai sensi degli artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/06;

Atteso che negli ultimi anni si è registrato un notevole dinamismo del quadro normativo ambientale comunitario e, conseguentemente, è stato necessario effettuare prioritariamente una ricognizione di tutti gli atti emanati in materia, verificando l'attualità degli stessi onde approntare uno strumento pratico e attuale indirizzato agli enti deputati al rilascio di autorizzazioni e all'effettuazione dei controlli, per garantire una migliore gestione dei sistemi di controllo e al contempo fornire un valido riferimento agli operatori del settore in un contesto in continua evoluzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un'opera di semplificazione della materia e quindi prevedere l'emanazione di linee guida che stabiliscano un quadro di regole omogenee e che consentano all'autorità competente di individuare quando si è in ambito di varianti sostanziali e quando in ambito di varianti non sostanziali per gli impianti di cui al comma 20 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/06;

Rilevato che con l'approvazione del d.lgs. 128/10 vengono recepite le definizioni di modifica e modifica sostanziale, precedentemente previste solo per gli impianti ricadenti nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali:

Ritenuto che, ai fini della definizione dei contenuti riferibili a varianti sostanziali e non sostanziali, si possa procedere per analogia con le definizioni di modifica sostanziale e non sostanziale di cui al citato d.lgs. 128/10;

Atteso che il d.lgs. 128/10 non ha modificato la parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» che, all'art. 183, non contempla la definizione di modifica.;

Ritenuto che le determinazioni stabilite con il presente atto debbano applicarsi alle varianti di autorizzazioni da rilasciarsi successivamente all'emanazione dello stesso;

Richiamato il d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, «Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi» ed in particolare la Circolare n. 4 del 26 gennaio 1998 che ne costituisce parte integrante;

Atteso che nella seduta del 21 giugno 2011 il Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti, istituito con d.d.s. Territorio ed Urbanistica n. 9305/10, ha valutato positivamente, integrandolo, il testo del documento predi-

sposto dagli Uffici regionali che si allega come parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto quindi:

1. di approvare le «linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti», che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di considerare superati e non più applicabili i capoversi 2 e 4 del capitolo «Autorizzazioni» della Circolare allegata al d.d.g. n. 36/98;

3. di revocare il d.d.g. n. 45055/99 le cui disposizioni risultano superate dalle nuove linee guida approvate con il presente atto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO.15 «Una migliore qualità dell'ambiente», OS. 15.4 «Miglioramento della sostenibilità nel ciclo integrato dei rifiuti» come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DECRETA

1. di approvare le: «linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti», di cui all'Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di considerare superati e non più applicabili i capoversi 2 e 4 del capitolo «Autorizzazioni» della Circolare allegata al d.d.g. n. 36/98;

3. di revocare il d.d.g. n. 45055/99;

4. di disporre che le presenti determinazioni si applichino alle varianti di autorizzazioni da rilasciarsi successivamente all'emanazione del presente provvedimento;

5. di stabilire che, al fine di garantire la coerenza del metodo con la normativa regionale e nazionale, la linea guida approvata con il presente provvedimento potrà essere revisionata qualora ciò si rendesse necessario a seguito di future evoluzioni normative;

6. di comunicare il presente decreto alle Province lombarde, all'A.R.P.A. Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Bruno Mori

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI PER GLI IMPIANTI CHE OPERANO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ARTT. 208 E SEGUENTI.**PREMESSA**

Le presenti linee di indirizzo hanno lo scopo di stabilire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dalle norme vigenti, nel caso in cui venga presentata un'istanza o una comunicazione di variante di un impianto di trattamento rifiuti esistente.

DEFINIZIONI

Il comma 19 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. afferma che «*le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata*», senza che la Parte IV del citato d.lgs. offra una definizione di «varianti», né una indicazione su come distinguere tra sostanziali e non sostanziali.

Per analogia, si può ricorrere alle definizioni di modifica e di modifica sostanziale contenute rispettivamente all'art. 5, comma 1, lett. l) e l - bis), della parte seconda del medesimo d.lgs. 152/06.

Di seguito vengono fornite le definizioni ricavate come sopra descritto e opportunamente modificate. Tali definizioni sono da ritenersi valide ai soli scopi del presente provvedimento.

Variante dell'impianto: la variazione all'impianto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

A seconda della rilevanza ambientale della variante, valutata come indicato nella presente delibera, si distinguono: varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

Variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
- le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06;
- le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
- le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
- l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
- ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06).

Variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o nulla osta, secondo il caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

Varianti subordinate al nulla-osta

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle operazioni autorizzate;
- interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.

PROCEDURA

In tutti i casi sopra descritti, il procedimento sarà avviato a seguito dell'istanza di variante e riguarderà esclusivamente le attività interessate dalla variante proposta.

Nel caso di variante sostanziale andranno seguite le procedure di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/06, commi da 1 a 10.

Nel caso di variante non sostanziale il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate ai sensi dell'art. 208. Anche nel caso di nulla-osta l'istante è tenuto al pagamento dei diritti istruttori come definiti al punto 2.3 nell'allegato A alla delibera di giunta regionale numero 8882 del 24 aprile 2002.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente, anche nel caso di variante non sostanziale, di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.

In caso di variante sostanziale il provvedimento autorizzativo, di cui agli artt. 208 e seguenti del d.lgs. 152/06, integra o sostituisce quello precedente fermi restando i termini di validità dello stesso.

L'Autorità competente, nel caso in cui ritenga ricorra la fattispecie di variante sostanziale, laddove sia stata presentata istanza di variante non sostanziale, comunica all'istante il rigetto entro 30 giorni, segnalando le eventuali integrazioni alla documentazione tecnica necessarie alla successiva presentazione di un'istanza di variante sostanziale.